



STATUTO DELL'ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

Approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 19 del 30/10/2012

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Natura giuridica del Parco

1. Il Parco è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto al controllo della Regione Marche ai sensi dell'Art.23, comma 1 della Legge Regionale n.15/1994.
2. Il Parco ha sede in Sirolo (An) in Via Peschiera n.30.
3. L'Ente parco regionale del Conero è istituito ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale 2 Agosto 2006 n. 11.

Art. 2 Competenza territoriale

1. Il Parco esercita le proprie competenze nel territorio individuato dal Piano del Parco.
2. Eventuali modificazioni apportate alla perimetrazione ai sensi della legislazione vigente comportano la immediata modifica della competenza territoriale del Parco.

Art. 3 Finalità del Parco

1. Il Parco garantisce, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, con particolare riferimento ai siti Natura 2000, storico e culturale nell'ottica di promozione di uno sviluppo sostenibile del territorio e delle sue risorse.
2. In particolare si propone di:
 - applicare metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a garantire un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia di valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
 - conservare le specie animali e/o vegetali, associazioni vegetali, forestali, le singolarità geologiche, le formazioni paleontologiche di comunità biologiche, i biotipi, i valori scenici e panoramici, i processi naturali, gli equilibri idraulici ed idrogeologici, gli equilibri ecologici, il patrimonio biogenetico;
 - promuovere le attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare, nonché attività ricreative compatibili;

- difendere e ricostituire gli equilibri idraulici e idrogeologici;
- promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni locali, nonché le attività agro-silvo-pastorali;
- garantire la gestione e la conservazione in uno stato soddisfacente dei Siti di cui alla Rete Natura 2000 e delle specie di cui alla direttiva habitat e uccelli;
- favorire la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili con l'ambiente;
- promuovere la partecipazione delle forze sociali presenti nel territorio e degli enti locali con i quali sono ricercate forme di collaborazione ed intesa.

Art.4

Nome e simbolo del Parco

1. Il Parco, in tutti i suoi atti, si identifica con il nome "PARCO NATURALE DEL CONERO" e con il simbolo approvato dal Consiglio Direttivo, in conformità a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, della legge regionale n.15/1994.
2. Il Parco ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio simbolo.
3. Per gli obiettivi previsti dall'art. 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, il Parco può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso del proprio nome e del proprio simbolo a servizi e prodotti locali che presentino adeguati requisiti di qualità e che contribuiscano a realizzare le finalità istituzionali del Parco.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI

Art.5

Organi del parco

1. Sono Organi del Parco: il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Direttore, il Revisore dei conti, la Comunità del Parco e la Consulta.
2. Il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Revisore dei conti durano in carica 5 anni e i componenti possono essere confermati una sola volta.

Art.6

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, con votazione palese a maggioranza dei Consiglieri in carica; la votazione segreta può essere effettuata, ove richiesta dalla maggioranza dei presenti.
2. Il Presidente non può ricoprire la carica per più di numero 2 mandati consecutivi.
3. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Parco, sovrintende al suo funzionamento, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo con esclusione delle competenze e funzioni proprie della direzione del parco e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili sottoponendoli alla ratifica del consiglio Direttivo nella prima seduta utile.
4. I provvedimenti del Presidente sono immediatamente esecutivi.
5. Il Presidente impartisce al Direttore le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione.

6. Il Presidente rappresenta il Parco in giudizio e nei procedimenti giudiziari di qualsiasi natura e tipo e promuove le azioni e i provvedimenti più opportuni necessari alla tutela degli interessi del Parco, ivi compresi gli eventuali provvedimenti cautelari e sanzionatori.
7. Il Presidente ai sensi dell'Art.4 della Legge Regionale 13/2012, nomina all'interno del Consiglio Direttivo un Vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 3 Consiglieri e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non dopo di 30 giorni dalla sua presentazione.
8. Al Presidente spetta un'indennità pari al 20% di quella di un consigliere regionale.

Art.7 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e dai componenti nominati secondo le modalità previste dalle LL.RR. n.15/1994 e n.13/2012, nel rispetto del principio di rotazione della rappresentanza degli enti.
2. Alle sedute del consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, con funzioni di Segretario, il Direttore che svolge le funzioni di segretario o, in sostituzione il vice Direttore o un funzionario dell'ente appositamente incaricato.
3. Il Consiglio Direttivo, costituito con deliberazione della Giunta Regionale, resta in carica 5 anni. In caso di dimissioni di un consigliere, o comunque di vacanza del posto, il componente che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del Consigliere sostituito.
4. Le dimissioni da Consigliere o Presidente, devono essere presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo e hanno efficacia dal momento nel quale in Consiglio Direttivo nella sua prima riunione ne prende atto. Le dimissioni non possono essere ritirate dopo la presa d'atto del Consiglio Direttivo.
5. Il Consiglio Direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.
6. Ai sensi dell'Art.3, comma 4 della Legge Regionale 13/2012 ai Consiglieri spetta solamente il rimborso delle spese documentate per la partecipazione alle sedute.

Art.8 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo e programmazione del Parco e ne controlla l'attività funzionale improntandola ai principi di buon andamento, imparzialità e legalità di cui all'Art.97 della Costituzione, oltreché ai criteri di economicità, efficacia e pubblicità ai sensi delle Leggi vigenti e delle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti amministrativi.
2. In particolare al Consiglio Direttivo spettano i compiti stabiliti dall'Art.3 della Legge Regionale n.13/2012, ivi compresa l'approvazione del Regolamento che può essere approvato anche per stralci funzionali.
3. Il Consiglio Direttivo approva altresì:
 - a. il regolamento di contabilità, dei contratti e delle convenzioni, del personale e di funzionamento degli uffici;
 - b. la dotazione organica;
 - c. i bilanci annuali, l'assestamento e il conto consuntivo.
4. Il Consiglio Direttivo, inoltre:

- a. delibera la ratifica degli atti emessi dal Presidente in via di urgenza e di competenza del consiglio stesso, nella prima seduta utile;
- b. delibera i programmi, le relazioni previsionali, programmatiche nonché i progetti di intervento preliminari;
- c. assume ogni altro provvedimento ad esso demandato dalla Legge, dai regolamenti, ovvero sottoposto dalla sua attenzione dal Presidente;
- d. nomina la commissione tecnica per il rilascio del nulla osta;
- e. delibera in ordine alle espropriazioni, indennizzi e prelazioni di cui all'Art.20 della Legge regionale n.15/1994;
- f. approva un apposito regolamento sui criteri e le modalità di erogazione degli eventuali contributi, sovvenzioni, e sussidi ed ausili finanziari nonché sull'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e persone o ad enti pubblici e privati;
- g. approva il logo simbolo del Parco in conformità al logo tipo Regionale;
- h. delibera, qualora, lo ritenga opportuno e necessario, la costituzione o resistenza dell'Ente nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale nonché per l'annullamento di atti lesivi nelle finalità istitutive del Parco;
- i. adotta lo Statuto e le sue modifiche;
- j. adotta il Piano per il Parco e le sue varianti, da sottoporre all'approvazione della Regione Marche ed esprime parere sulle osservazioni scritte ad esso relative, così come previsto dall'art. 12, comma 4, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;
- k. delibera il Piano Pluriennale economico e sociale, i programmi, nonché i progetti d'intervento preliminari dell'Ente Parco;
- l. adotta il regolamento interno della Comunità del Parco;
- m. nomina il Direttore.

Art. 9

Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato:
 - a) dal Presidente che fissa l'ordine del giorno;
 - b) su richiesta di almeno tre dei Consiglieri in carica con l'indicazione dell'ordine del giorno.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese e in seduta straordinaria ogni volta che la sua convocazione sia disposta ai sensi del precedente comma, punto b). Il Consiglio direttivo si riunisce, di norma, presso la sede dell'Ente Parco.
3. Nei casi di cui alla lettera b), del comma 1, del presente articolo, la seduta deve essere tenuta entro trenta giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la seduta abbia avuto luogo, il consiglio direttivo può essere convocato, con il dovuto preavviso e con il medesimo ordine del giorno, dal Consigliere più anziano di età tra i presentatori della richiesta.
4. L'avviso di convocazione del consiglio direttivo, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio telematico del Parco ovvero nel sito internet dell'Ente nei seguenti termini:
 - almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta;
 - almeno ventiquattro ore prima della seduta per i casi di motivata urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
5. L'avviso di convocazione ai Consiglieri del Parco può essere notificato a mano oppure viene, di regola, trasmesso per e_mail, o , in subordine, tramite fax al numero e/o indirizzo indicato per iscritto dal destinatario.

Art. 10

Validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, presiede il vice Presidente. In caso di contestuale assenza o impedimento del Presidente e del vice Presidente, il Consiglio Direttivo è presieduto dal Consigliere più anziano di età.
3. Non concorrono a determinare la validità della seduta:
 - a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad assentarsi;
 - b) coloro che si allontanano dall'aula prima della votazione.
4. Le sedute del Consiglio Direttivo sono pubbliche. Esse sono segrete nei seguenti casi:
 - qualora il Consiglio Direttivo lo stabilisca con deliberazione motivata;
 - qualora si tratti di questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti e giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulle capacità e qualità personali.E' facoltà del Presidente concedere la parola al pubblico.

Art. 11

Adozione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono prese dalla maggioranza dei presenti.
Nel caso di non accoglimento di una deliberazione, la stessa non può essere ripresentata nella medesima seduta.
2. I Consiglieri non possono partecipare alle deliberazioni riguardanti liti e controversie proprie verso il parco e verso eventuali organismi dal medesimo amministrati o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado, ovvero si tratti di conferire impieghi o incarichi ai medesimi.
3. In caso di parità, nella votazione il punto viene rinviato ad una seduta successiva. In questo caso in caso di ulteriore parità di voto sulla proposta prevale il voto del Presidente, tranne che per le votazioni segrete.
4. E' richiesto il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica per la revisione parziale o totale dello Statuto.
5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono pubblicate all'Albo pretorio dell'Ente ovvero nel sito internet dell'Ente, per la durata di giorni quindici.
Esse divengono esecutive il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
6. In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può, con voto favorevole della maggioranza dei presenti, dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile.

Art. 12

Verbalizzazioni, controllo ed esecutività delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Il verbale sintetico della riunione del Consiglio Direttivo è sottoscritto dal Presidente, o in sua assenza, da chi presiede la seduta, dal direttore e dal dipendente incaricato della verbalizzazione.
2. Ogni Consigliere ha diritto di richiedere che nel verbale si faccia menzione del suo voto.

Art. 13

Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni caso di assenza o impedimento.

2. Egli viene eletto all'interno del Consiglio Direttivo su nomina del Presidente, a maggioranza dei consiglieri in carica con votazione palese, ove non venga richiesto dalla maggioranza dei consiglieri presenti la votazione segreta.

Art. 14 **Revisore Unico**

1. Il Revisore dei conti, nominato con le modalità previste dall'Art.5 della Legge Regionale 13/2012, esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente e dura in carica 5 anni.
2. In particolare il Revisore dei conti:
 - a. svolge attività di controllo sulla gestione finanziaria e contabile del bilancio del Parco, estendendo le sue verifiche con modalità autonomamente determinate, sull'acquisizione delle entrate, sull'attuazione delle spese, sull'attività contrattuale, sull'amministrazione dei beni, sugli adempimenti fiscali, sulla tenuta della contabilità e sulla regolarità degli atti sotto il profilo contabile;
 - b. rilascia i pareri obbligatori sulla proposta di bilancio di previsione e sui relativi allegati, nonché sulle variazioni di bilancio;
 - c. relaziona sul conto consuntivo;
 - d. riferisce al Consiglio Direttivo sulle eventuali irregolarità di gestione riscontrate.
3. Al revisore dei conti spetta un'indennità massima pari all'80% di quella spettante al Presidente.

Art. 15 **Comunità del Parco**

1. La Comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco ed è costituita e svolge le funzioni di cui all'Art.6 della Legge regionale n.13/2012.
2. La comunità del Parco si riunisce almeno 2 volte l'anno su convocazione del Presidente della Comunità, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
3. Ove nel termine di cui al punto 2 la comunità non venga convocata, la convocazione sarà effettuata di ufficio dal Presidente del Parco.
4. La Comunità del Parco si riunisce per discutere delle questioni posti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo ed esprime obbligatoriamente il parere sui seguenti atti:
 - documento preliminare del Piano del Parco
 - proposte di regolamento del Parco
 - sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo

La Comunità del Parco approva, previo parere del consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'Art.17 della Legge Regionale n.15/1994 e vigila sulla sua attuazione.

5. La comunità del Parco è costituita da:
 - Presidente della Provincia di Ancona o suo delegato
 - i Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Ente Parco o loro delegati
 - n° 1 rappresentante delle organizzazioni professionali agricole, sentite le Organizzazioni
 - n° 1 rappresentante della Associazioni Ambientaliste, sentite le Associazioni
 - n° 1 rappresentante del mondo economico, indicato dalla Camera di Commercio
 - n° 1 rappresentante delle organizzazioni sociali, indicato dalle associazioni di volontariato la cui opera abbia attinenza con l'attività del Parco del Conero
 - n° 1 rappresentante indicato dall'Università Politecnica delle Marche

I componenti della Comunità del Parco devono preferibilmente essere residenti all'interno del parco medesimo.

6. La Comunità del Parco viene costituita con decreto del Presidente del Parco.

7. Alle riunioni della Comunità del Parco partecipa il Presidente dell'Ente Parco con diritto di intervento e senza diritto di voto, il Direttore in qualità di segretario verbalizzante e possono partecipare i componenti del consiglio direttivo.
8. Nella prima seduta utile la Comunità del Parco elegge nel proprio ambito un presidente e un vice presidente con separata votazione a scrutinio segreto.
9. Si applica alla comunità del Parco in quanto compatibili le norme sulla validità delle sedute e degli atti del consiglio direttivo.
La Comunità del Parco può altresì dotarsi di uno specifico regolamento per il proprio funzionamento.
10. Fatta salva diversa determinazione di legge, i componenti della Comunità del Parco durano in carica 5 anni.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art.16 Principi strutturali ed organizzativi

1. L'organizzazione generale degli uffici del Parco è stabilita con apposito regolamento.
2. In conformità all'atto istitutivo e compatibilmente con le risorse finanziarie il Parco svolge le proprie funzioni dotandosi di una struttura amministrativa rispondente ai criteri di cui al DGR 2944/1994.
3. L'organizzazione dell'Ente, fondata sui principi di funzionalità, economicità di gestione, professionalità e responsabilità è ordinata secondo i seguenti criteri:
 - articolazione degli uffici per funzioni tendenzialmente omogenee, distinguendo tra funzioni amministrative e tecniche
 - collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna
 - trasparenza per garantire il diritto all'informazione i cittadini
 - responsabilità e collaborazione di tutto il personale.
4. Il Parco può avvalersi di personale proprio, di personale assunto con contratto a tempo determinato, comandato dalla Regione o da altri enti pubblici, o, in regime di co-dipendenza funzionale, anche degli uffici e dei dipendenti degli EE.LL., previa stipula di specifici accordi.

Art.17 Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Parco disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità delle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo, attribuita alla Comunità, al Consiglio Direttivo e al Presidente e funzione di gestione amministrativa, attribuita al Direttore ed ai responsabili dei servizi.
2. L'assetto della struttura e la dotazione organica vengono sottoposte a periodica verifica da parte del Consiglio Direttivo per assicurare la coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 91 del T.U.E.L. n. 267/2000, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Le variazioni riguardanti l'assetto e le competenze degli uffici sono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Direttore.
3. Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

4. I servizi e gli uffici operano sulla base delle individuazioni delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
5. Gli orari degli uffici aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art.18

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Parco attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le forme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici, servizi e tra questi e il direttore e gli organi amministrativi.
2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa di ciascun servizio e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, al fine del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire coerentemente coi fini istituzionali gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione dell'ente si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

Art.19

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti, inquadrati in ruoli organici ed ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, stabilita dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e per le finalità dell'Ente Parco.
2. Ogni dipendente è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il funzionario responsabile e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento di organizzazione determina le condizioni e le modalità con le quali il Parco promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee per preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce il pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. Il parco recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali del comparto Regioni ed Enti Locali e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con la rappresentanza sindacale gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 20

Direttore del Parco

1. Il Direttore del Parco è organo tecnico dell'Ente.
 - ❖ L'incarico del Direttore non può essere inferiore ad anni uno e non superiore e massimo di anni cinque; è comunque rinnovabile.
 - ❖ Il Direttore del Parco deve essere nominato fra le persone scritte nell'albo nazionale dei direttori di Parco istituito ai sensi della Legge 394/1991 o comunque fra persone con provata

esperienza nel settore di gestione delle aree protette e di conservazione della natura e delle sue risorse.

2. Il Direttore, in relazione agli obiettivi dell'Ente e nell'ambito delle direttive impartite dagli organi di indirizzo del Parco, è responsabile della correttezza, dell'efficienza ed efficacia e dell'economicità della gestione.
3. In particolare egli ha la direzione dei servizi e degli uffici secondo i criteri e le norme dettate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti; formula agli organi competenti del Parco le proposte per la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare; cura l'attuazione, programmi e direttive generali definiti dagli altri organi dell'Ente, secondo le rispettive competenze; svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza nei confronti degli organi dell'Ente; esercita autonomamente i poteri di spesa connessi alle funzioni proprie; partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni di Consiglio Direttivo curandone la verbalizzazione; rappresenta il Parco in tutte le sedi tecniche ed operative e nei casi in cui sia espressamente delegato dal Presidente; svolge le funzioni di segretario di Consiglio Direttivo, sottoscrivendo con il Presidente gli atti deliberativi; elabora il PAG Programma Annuale di Gestione da approvarsi dal Consiglio direttivo entro e non oltre un mese dall'approvazione del bilancio; con l'approvazione del PAG le risorse sono direttamente assegnate al Direttore per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel programma stesso; approva le variazioni di bilancio per il conseguimento degli obiettivi definiti nel programma annuale di gestione, previo parere favorevole del Revisore dei Conti e nel rispetto dell'equilibrio contabile del bilancio dell'Ente definito dal Consiglio Direttivo; esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle Entrate in relazione e nei limiti degli atti e dei provvedimenti di competenza; emette i provvedimenti di determinazione e di ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative; provvede, con propria determinazione sulla base delle risultanze del relativo procedimento, al rilascio, ovvero al diniego del nulla osta di cui all'Art.13 della Legge 6 dicembre 1991 n.394; può avvalersi, nell'assumere la determinazione concernente il rilascio ovvero il diniego del nulla osta, d'intesa con il Presidente del Parco, di esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitari, nel settore giuridico amministrativo, di gestione e conservazione delle aree protette, della natura e delle risorse ambientali e del territorio; coordina l'attuazione delle norme in materia di accesso agli atti di cui gli artt.22 e ss. della Legge 7 agosto 1990 n.241; esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla leggi, dallo Stato e dai regolamenti del Parco; ha la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso e della stipulazione dei contratti; provvedere a rogare, nei casi in cui ciò sia previsto, tutti i contratti nei quali l'Ente è parte, autentica le scritture private e gli atti unilaterali negli interessi del Parco; adotta tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, che le leggi, lo statuto e i regolamenti non riservano espressamente al Presidente, al Consiglio Direttivo o altri organi del Parco.

Art. 21 **Vicedirettore**

1. In caso di assenza o di impedimento del Direttore, le funzioni di direzione con connessa potestà decisionale, possono essere attribuite dal Presidente, con proprio provvedimento, ad altro funzionario dell'Ente, per un periodo non superiore a 6 mesi. Per il periodo di svolgimento di funzione di direzione spetta al predetto funzionario l'integrazione retributiva, commisurata alle mansioni svolte.

Art. 22
Responsabili dei servizi e degli uffici

1. Il Direttore con provvedimento motivato individua i soggetti cui possono essere attribuite le funzioni di responsabile di servizio e di ufficio.
2. I responsabili provvedono ad organizzare i servizi e gli uffici ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla legge e dal regolamento di organizzazione provvedono a gestire l'attività dell'ente, ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore.
4. Essi hanno la rappresentanza legale dell'ente nell'attuazione dei compiti e nell'adozione dei provvedimenti amministrativi di loro competenza.
5. L'incarico assegnato non può avere durata superiore a quella del mandato del Direttore.

Art.23
Incarichi dirigenziali di alta specializzazione

1. Il Consiglio Direttivo può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità dei servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell' art. 110 del D. Lgs. 267/2000.
2. Il Consiglio Direttivo, nelle forme e coi limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può disporre al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale, di alta specializzazione e di funzionari direttivi, nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art.24
Collaborazioni esterne

1. Il Consiglio Direttivo può attribuire incarichi di collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Il regolamento disciplina i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'amministrazione.

Art.25
Responsabilità verso il Parco

1. Gli amministratori ed i dipendenti sono tenuti a risarcire all'Ente i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Presidente, il Direttore e il Responsabile di Servizio, che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporti cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Direttore o a un Responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Presidente.

Art.26
Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Direttore ed i dipendenti che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalla legge e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove l'Ente abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal direttore o dal dipendente, l'Ente si rivale, agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell' amministratore, del Direttore o del dipendente, che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni, il cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivato da atti od operazioni di organi collegiali dell'Ente, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del consiglio che hanno partecipato all'atto dell'operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 27
Responsabilità contabile

1. Il tesoriere o ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro dell'Ente o sia incaricato della gestione dei beni, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione nel maneggio del denaro del Parco, deve rendere conto della gestione al Presidente ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

Art. 28
Azione di tutela

1. Il Parco per la sola ed esclusiva tutela dei propri diritti e interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai componenti degli Organi, al Direttore e ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di atti e fatti connessi all'espletamento delle proprie funzioni, nei procedimenti giurisdizionali di responsabilità, in ogni stato e grado di giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con il Parco e a condizione che risulti esclusa la responsabilità per dolo o colpa grave. A tal fine l'ente parco può stipulare polizze assicurative a proprio carico, per la tutela giudiziaria dei propri Amministratori e Responsabili, ivi compresa l'assistenza legale.

Art.29
Sorveglianza

1. L'Ente Parco svolge le funzioni di Vigilanza del territorio del Parco.
2. La sorveglianza del territorio del Parco comprensivo dell'area contigua è di competenza del personale di vigilanza dell'Ente Parco Regionale del Conero, o, in sua assenza, del personale del corpo forestale, ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge 394/1991, delle guardie di caccia e pesca provinciali, degli agenti di polizia locale, urbana e rurale.
3. L'Ente Parco può incaricare guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R. 19 luglio 1992, n. 29, guardie giurate o aziende speciali costituite ai sensi della vigente legislazione o altre guardie giurate di cui agli articoli 133 e 134 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773, con l'indicazione delle norme di rispetto alle quali è conferito il potere di accertamento.
4. I soggetti di cui al presente articolo operano sotto il coordinamento del personale di vigilanza dipendente dell'Ente Parco o, in loro assenza, del personale del Corpo Forestale dello Stato.

5. Per particolari e motivate esigenze, con deliberazione del consiglio direttivo possono essere conferiti poteri di sorveglianza a tempo determinato a dipendenti del Parco in aggiunta o in concomitanza agli ordinari obblighi di servizio.
6. Per particolari mansioni aggiuntive alle funzioni di sorveglianza, l'Ente Parco può sottoscrivere apposite convenzioni con il Corpo Forestale dello Stato.
7. L'Ente Parco disciplina, con apposito Regolamento, il servizio di vigilanza dell'Ente.

TITOLO IV STRUMENTI DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE

Art. 30 Piano del Parco

1. La tutela dei valori naturali ed ambientali del Parco è realizzata attraverso il Piano del Parco.
2. Il Piano del Parco, oltre ad avere i contenuti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge 394/1991 e quelli indicati dall'articolo 15 della L.R. 15/1994, individua il perimetro definitivo del Parco.
3. La procedura di approvazione del Piano del Parco è disciplinata dall'art.15 della Legge Regionale 15/1994.

Art. 31 Regolamento del Parco

1. Il Regolamento del Parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco in armonia con il Piano del Parco e secondo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 394/1991.
2. Il Consiglio Direttivo adotta ed approva il Regolamento del Parco, ai sensi della Legge Regionale 15/1994 e s.s. modificazioni.
3. Il Regolamento è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità.

Art. 32 Piano Pluriennale Economico e Sociale

1. Al fine di favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità che risiedono nell'area del parco con lo scopo di valorizzare e sviluppare le attività compatibili con gli obiettivi del parco è predisposto il piano pluriennale economico sociale.
2. La procedura di approvazione del Piano è disciplinata dall'art.17 della L.R. 15/1994.
3. Il Piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

TITOLO V ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 33

Entrate del Parco e agevolazioni fiscali

1. La legge riconosce al Parco, nell'ambito della legislazione di contabilità pubblica dello stato, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. La finanza del parco è costituita da:
 - a) contributi ordinari e straordinari della Regione;
 - b) contributi dello Stato;
 - c) contributi della Provincia e degli enti locali interessati al territorio del parco;
 - d) contributi di altri enti pubblici;
 - e) contributi e finanziamenti destinati a specifici progetti;
 - f) lasciti, donazioni ed erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - g) eventuali redditi patrimoniali;
 - h) canoni delle concessioni previste dalla legge, proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti da servizi resi;
 - i) proventi delle attività commerciali e promozionali;
 - j) proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
 - k) ogni altro provento acquisito in relazione alla sua attività.
3. Al parco è garantito il regime delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali previste dagli articoli 16 e 37 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 34

Contabilità del Parco

1. Ai sensi dell'Art.8, comma 4 della Legge Regionale 13/2012, al Parco si applicano le norme di cui alle Leggi Regionali n.15/1994 e n.13/2004.
2. Il Consiglio Direttivo delibera il bilancio di previsione, unitamente al programma triennale dei lavori pubblici, entro il 30 novembre di ogni anno, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità, del pareggio economico e finanziario, e il conto consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno.
3. Il bilancio è corredato da una relazione revisionale e programmatica e dal bilancio pluriennale e gli allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione, da parte del Responsabile del Settore Contabile, della relativa copertura finanziaria. La mancanza di tale attestazione rende l'atto nullo di diritto.

Art. 35

Regolamento di contabilità, contratti e convenzioni

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento, fissate nelle leggi dello Stato e della normativa dell'Unione Europea, il Consiglio Direttivo adotta il Regolamento di contabilità, contratti e convenzioni.
2. Le modalità di scelta dei contraenti pubblici o privati ai quali dare in concessione servizi o con i quali stipulare contratti sono ivi disciplinati.

Art. 36 **Autonomia privata**

1. Il parco:
 - a) stipula contratti dai quali possono derivare entrate e spese, secondo le modalità previste dai propri regolamenti;
 - b) stipula convenzioni con enti pubblici o privati, con cooperative, con persone fisiche per assicurare la gestione coordinata di attività di particolare rilevanza, nonché la realizzazione di opere e la fornitura di servizi che rientrano nell'ambito delle sue competenze;
 - c) stipula convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e consulenza;
 - d) stipula convenzioni per concedere a servizi e prodotti locali, che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco, l'uso del proprio nome e del proprio simbolo;
 - e) partecipa ad accordi di programma per opere che richiedono l'azione coordinata di più enti pubblici;
 - f) partecipa a conferenze di servizi con enti pubblici per il coordinamento di interventi;
 - g) promuove ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione della natura, lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle popolazioni del parco.
2. Il parco può promuovere o aderire a forme di collaborazione con enti ed istituzioni nazionali ed internazionali, in Italia e all'estero, per studi di ricerche ed iniziative di comune interesse.

Art. 37 **Regolamenti**

1. L'Ente Parco adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto.
2. Nella formazione dei regolamenti devono essere consultati i soggetti interessati.
3. I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
4. Le contravvenzioni ai regolamenti sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita negli stessi regolamenti.

Art. 38 **Contributi**

1. L'Ente Parco disciplina con apposito regolamento la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche, enti privati e pubblici.

Art.39 **Controllo interno**

1. L'Ente Parco istituisce ed attua i controlli interni previsti dall'art.147 del D.Lgs n.267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'art. 1 comma 2 del D.Lgs n.286/99.
2. Spetta al regolamento di contabilità ed al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi settori di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri enti e di incarichi esterni.
3. L'Ente Parco è soggetto all'attività di controllo interno e di valutazione ai sensi dell'Art.7 comma 3 della Legge Regionale 13/2012.

Art.40
Controllo di Gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa, il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto delle operazioni di controllo economico- finanziario.
2. Il controllo di gestione deve accertare periodicamente:
 - a) lo stato di attuazione degli obiettivi programmati;
 - b) la quantificazione economica dei costi sostenuti e dei proventi;
 - c) l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione amministrativa.
3. Le operazioni eseguite direttamente dai Responsabili di servizio da un organo terzo e le loro risultanze sono rese note al Consiglio Direttivo ed al Direttore per i provvedimenti di competenza.

TITOLO VI
I SERVIZI PUBBLICI DELL'ENTE PARCO

Art. 41
Servizi

1. L'Ente Parco provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile e di valorizzare e ampliare le attività compatibili con gli obiettivi del parco.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. I servizi sono gestiti mediante affidamento diretto a:
 - a) istituzioni;
 - b) aziende speciali anche consortili;
 - c) società di capitali, costituite o partecipate dall'Ente Parco, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
4. I servizi sono gestiti in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamenti ai soggetti di cui al comma precedente.
5. Il Parco può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso Parco costituite o partecipate.
6. Quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui al presente articolo possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le normative vigenti.

Art.42
Aziende speciali

1. Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico, da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la miglior qualità dei servizi.

Art.43
Struttura delle Aziende Speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali: il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore ed il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Presidente fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il Consiglio Direttivo conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
5. Il Consiglio Direttivo approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
6. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alla finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio direttivo.

Art.44
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Parco, prive di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi dell' istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
3. Gli organi dell' istituzione sono nominati dal Presidente, che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione.
4. Il Consiglio Direttivo determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali o pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo, ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione, deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Direttivo e secondo le modalità organizzative e funzionali previste dal regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione od al controllo dell'istituzione.

TITOLO VII
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI

Art. 45
Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, l'Ente Parco favorirà la stipulazione di convenzioni con Provincia, Comuni, Comunità Montane o con altri Enti Pubblici.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo, possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 46 **Accordi di Programma**

1. L'Ente Parco si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

Art. 47 **Consorzi**

1. L'Ente Parco aderisce alla Costituzione di Consorzi per la gestione associata di uno o più servizi, secondo la normativa vigente.
2. Il Consiglio Direttivo approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti la relativa convenzione unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio.
4. L'Ente Parco è rappresentato nell'Assemblea del Consorzio dal Presidente del Consiglio Direttivo o suo delegato.

Art.48 **Consulta del Parco**

1. Il Consiglio Direttivo al fine di stabilire il necessario coordinamento e collegamento per la redazione e l'aggiornamento dei piani e programmi istituisce la Consulta dell'Ente Parco quale organo per mantenere stretti contatti con gli Enti e le associazioni operanti sul territorio, nonché con altre istanze sociali, dell'ambito economico e sindacale operanti nel territorio della Comunità.
2. I rappresentanti di detti Enti ed associazioni costituiscono, insieme al presidente ed al Direttore, la Consulta del Parco con il compito di esprimere pareri, non vincolanti, e formulare proposte sugli argomenti sopra indicati.
3. Il Consiglio Direttivo disciplina con apposito regolamento i rappresentanti e le attribuzioni della Consulta del Parco.
4. La Consulta è convocata in seduta pubblica almeno una volta l'anno.
5. La carica di componente della Consulta è gratuita.

**TITOLO VIII
PUBBLICITA' E DIRITTO DI ACCESSO**

**Art. 49
Pubblicità**

1. Il Parco applica i principi di trasparenza e di pubblicità dei suoi atti all'interno e all'esterno delle proprie strutture, garantendo l'accessibilità e l'integrità delle informazioni secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. A tal fine il Parco è dotato di un Albo Pretorio, nel quale vengono affisse le deliberazioni del Consiglio Direttivo, i provvedimenti di competenza del Presidente, del Direttore e dei responsabili degli uffici, le deliberazioni della Comunità del Parco nonché gli atti e avvisi, la cui pubblicazione sia prevista da leggi e da regolamenti.
3. La pubblicazione deve avere la durata di 15 giorni consecutivi salvo i casi d'urgenza ed i diversi termini previsti dalla normativa.
4. Il Parco adotta inoltre le forme necessarie per la creazione di mezzi informativi che possono raggiungere con capillarità i cittadini e rendere effettivamente pubblica la propria attività amministrativa.

**Art. 50
Diritto d'accesso**

1. Gli atti del Parco devono essere accessibili a tutti i cittadini, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge e di regolamenti governativi e di quelli per i quali l'accesso possa essere fonte di gravi pregiudizi.
2. Le modalità di esercizio del diritto di accesso sono disciplinate con apposito regolamento approvato dal consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

**TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 51
Revisione dello Statuto**

1. La revisione parziale o totale del presente Statuto è approvata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei Consiglieri in carica.
2. Le modifiche statutarie sono soggette alla stessa procedura prevista per l'adozione.

**Art. 52
Norma finale**

1. Per tutto ciò non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti Leggi in quanto applicabili, nonché dai Regolamenti adottati dal Parco.